

Art. 114 c.p. e reato omissivo

La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza al reato di cui all'art. 114, comma primo, c.p., presupponendo un apporto differenziato nella preparazione o nell'esecuzione materiale del reato stesso, non è applicabile ai reati omissivi in quanto il non fare è concetto ontologicamente antitetico alla sussistenza dei requisiti richiesti per il suo riconoscimento.

(Cass. Pen. Sez. IV, 6 novembre - 4 dicembre 2008, n. 45119, ric. Crepaldi e altri)